

“Il ruolo dell’infermiere forense nel processo penale”

1) L’infermiere forense nella procedura penale

L’infermiere forense può intervenire nel processo penale quando, ai fini dell’accertamento del fatto di reato, della individuazione di colui che sia l’autore di tale fatto e della verifica della responsabilità di colui che sia individuato come l’autore del reato, **sia opportuno ricorrere alle specifiche competenze della scienza infermieristica**, come può accadere

nei casi dei reati di omicidio o di lesioni commessi nell’esercizio della professione infermieristica

o nel caso di abusivo esercizio della professione infermieristica ex art. 348 c.p..

Il ruolo nel processo penale dell’infermiere forense varia a seconda del soggetto processuale che ne chiedi l’intervento, mosso dall’intento di trovare nell’infermiere forense un apporto tecnico per poter espletare, nel modo più efficiente possibile, **la funzione processuale di cui è titolare** in relazione alle questioni controverse ruotanti intorno ad un dato infermieristico.

L’esame della rilevanza processuale delle attività svolte dall’ **infermiere forense** va condotta a seconda che a chiamarlo a prestare la sua professionalità tecnica sia o uno dei soggetti pubblici, il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, che perseguono unicamente **finalità pubbliche**, rispettivamente giudicanti, requirenti e inquirenti, a fini di giustizia;

o uno dei soggetti privati, persona accusata di reato, persona offesa, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato al pagamento della multa o della ammenda, che invece perseguono solo **finalità private**, nel caso della **persona offesa e della parte civile in parte coincidenti con quelle pubbliche perseguite dall’autorità giudiziaria requirente**.

2) L'infermiere forense come perito del giudice;

Il primo dei soggetti processuali è il **giudice**, che è colui che, su sollecitazione del pubblico ministero, titolare dell'azione penale, esercita, secondo le forme previste dal legislatore processuale, la funzione pubblica di accertare la sussistenza del fatto costituente reato, di verificare l'effettiva attribuibilità di quel fatto di reato alla persona accusata di averlo commesso, e di irrogare, qualora riconosca l'imputato colpevole di aver commesso il reato, la pena e gli altri effetti penali previsti dal legislatore per quel reato.

Egli svolge questo complesso di attività accertatorie e sanzionatorie per dare concreta attuazione alla volontà normativa espressa dal legislatore nel precetto penale, tendendo unicamente a perseguire, attraverso le forme del processo penale, il raggiungimento della verità storica dei fatti contestati nell'imputazione, come si desume dal canone enunciato dall'art. 25 Cost. *“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”*.

La forma procedurale prevista per consentire al giudice di avvalersi dell'apporto dell'infermiere forense è **la perizia**, che è qualificata nel capo VI del titolo II del libro III del cpp come **mezzo di prova**, ossia come strumento processuale per l'acquisizione di un elemento di prova (alla pari della testimonianza, dell'esame delle parti, delle ricognizioni, dei documenti),

esperibile, a seconda dei casi, d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o delle parti, quando il Giudice ritenga che, ai fini della decisione, occorra *“svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”*.

La perizia infermieristica, come gli altri mezzi di prova, può essere **disposta esclusivamente nella fase di merito nel contraddittorio delle parti**, e cioè:

o durante le indagini preliminari dal Giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero o dell'indagato, con la procedura dell'incidente probatorio, che permette l'assunzione del mezzo di prova anticipatamente rispetto al dibattimento (art. 392, co. 1 lett. f);

o dal Giudice dell'udienza preliminare, d'ufficio o su istanza di parte, in udienza preliminare (art. 422 c.p.p.);

o dal giudice di primo grado o dalla Corte di appello, d'ufficio o su istanza di parte, rispettivamente nel giudizio di primo grado (art. 501 ss. c.p.p.) o nel giudizio di appello (art. 603 c.p.p.).

Il giudice sceglie l'infermiere forense da nominare perito, tendenzialmente, tra gli iscritti all'Albo dei periti presso il Tribunale, al cui interno deve essere prevista, tra le altre, la categoria di **esperti in “infermieristica”**, avendo, tuttavia, la facoltà di individuare, con specifica motivazione, un esperto fornito di particolare competenza non iscritto all'Albo suddetto (artt. 221, I co., c.p.p. e 67 d.a. c.p.p.).

Il conferimento dell'incarico peritale è disposto dal giudice con ordinanza motivata, che contiene:

- *“la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito”*;
- la citazione del perito;
- *“gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito”*;
- *“tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali”* (art. 224 c.p.p.), come, ad es., l'acquisizione della cartella medica ed in genere della documentazione sanitaria.

La nomina da parte del giudice comporta il conferimento di un **ufficio pubblico**, avente le stesse caratteristiche di imparzialità e di neutralità della funzione giurisdizionale, al quale l'esperto non può rinunciare, *“salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p.”* (art. 221, III co., c.p.); e che l'esperto può rivestire purchè non versi in una delle condizioni di incapacità o di incompatibilità previste dall'art. 222 c.p.p. per garantire l'efficienza e l'imparzialità dell'apporto specialistico

Il carattere pubblico dell'ufficio determina, da un lato, per il perito l'obbligo di dichiarare il **motivo di astensione** eventualmente esistente; e dall'altro lato, per le parti la possibilità di **ricusarlo** qualora lo stesso si trovi in condizioni di incapacità o di incompatibilità.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il giudice può autorizzare il perito:

- *“a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento”* (art. 228, co. 1, c.p.p.);
- *“ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni”* (art. 228, co. 2, c.p.p.);
- ad intervenire alle operazioni di ricerca e acquisizione di documentazione sanitaria delegate alla polizia giudiziaria

Con il conferimento dell'incarico peritale da parte del giudice, l'infermiere forense diviene **pubblico ufficiale** obbligato a dare un parere tecnico sul problema infermieristico sottoposto al suo esame.

Tale parere deve essere formulato, nel rispetto delle regole scientifiche infermieristiche, **in modo assolutamente conforme al vero**, come si desume inequivocabilmente dalla formula della dichiarazione di impegno che rende, ai sensi dell'art. 226 c.p.p., al momento del conferimento dell'incarico: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali»,

dichiarazione che inevitabilmente riverbera i suoi effetti anche in sede di esame nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dimodochè il perito, prima di deporre, deve ripetere l'impegno a dire il vero (secondo la prassi maggiormente seguita dai giudici).

L'obbligo di verità dell'infermiere forense nominato perito dal giudice è rinforzato dalla previsione penale **dell'art. 373 c.p.**, che punisce con la reclusione da due a sei anni il perito che "dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non corrispondenti al vero", salvo che non avrebbe dovuto essere assunto sin dall'inizio come perito, ai sensi dell'art. 384, co. II, c.p..

Essendo vincolato a compiere un accertamento tecnico quanto più possibile aderente alla realtà accertata, l'infermiere forense nominato perito dal giudice deve fornire a quest'ultimo una **rappresentazione assolutamente neutra, imparziale, oggettiva dei fatti sottoposti al suo esame**,

dando conto delle osservazioni e delle riserve, anche critiche, formulate sulla sua ricostruzione dai consulenti tecnici nominati dagli altri soggetti processuali interessati.

L'infermiere forense nominato perito deve elaborare una relazione nel rispetto di tre criteri fondamentali.

I) l'infermiere deve enunciare la metodologia di indagine seguita e la sua diffusione nella comunità degli esperti in infermieristica:

- indicando i criteri di valutazione della metodologia seguita;

- spiegando il grado di errore attribuito a tali criteri nella letteratura di settore;

- specificando in modo chiaro il significato delle formule utilizzate per descrivere la gradualità dei giudizi finali che possono essere espressi con tale metodologia.

II) l'infermiere deve descrivere compiutamente le attività espletate, eventualmente in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, e con la partecipazione delle persone sottoposte ad esame tecnici,

III) l'infermiere deve descrivere, in modo dettagliato e preciso, i risultati raggiunti sui quesiti sottoposti al suo esame,

esprimendo, con formule linguistiche inequivocabilmente comprensibili e verificabili dal giudice e dagli altri soggetti del processo,

un giudizio finale autenticamente capace di esprimere il convincimento tecnico maturato nel rispetto delle regole di analisi in cui si articola la metodologia tecnica seguita.

Essendo neutrale ed imparziale la funzione svolta dal giudice per l'accertamento della verità in ordine alla commissione del reato, **l'attività dell'infermiere forense ausiliario del giudice non può che essere parimenti neutrale ed imparziale, e quindi assolutamente oggettiva, nella formulazione delle conclusioni raggiunte secondo il metodo di analisi eseguito.**

3) *L'infermiere forense come consulente d'ufficio del pubblico ministero;*

Il pubblico ministero è l'organo pubblico, appartenente all'ordine giudiziario ordinario, titolare della pretesa dello Stato di reprimere i reati e di punirne gli autori, mediante l'azione penale, che è l'atto con cui egli dà inizio al processo penale, chiedendo al giudice, terzo ed imparziale, nei casi e con le forme tassativamente previsti dal legislatore, di accertare il fatto costituente reato, di verificare la responsabilità dell'imputato in ordine a quel reato e di applicare al reo la giusta pena prevista dalla legge.

Il combinato disposto degli artt. 25, II e III comma, e 112 Cost., imponendo al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale esclusivamente nei casi tassativamente previsti come reato dalla legge entrata in vigore prima dei fatti contestati, dipinge come vincolato il potere di promuovere l'accertamento della fondatezza della *notitia criminis* da parte del giudice

Durante le indagini preliminari, due sono le modalità dell'accertamento tecnico infermieristico esperibili dal pubblico ministero.

Quando l'accertamento **non comporti alcuna modificazione delle persone o delle cose sottoposte ad esame**, il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 359 c.p.p., può, con decreto, nominare ed avvalersi come consulente di un esperto in infermieristica forense, scegliendolo, "*di regola*" tra le persone iscritte all'Albo dei periti tenuto presso il Tribunale (art. 73 d.a.c.p.p.), che non può rifiutare la sua opera.

Il pubblico ministero può autorizzare il consulente **ad assistere a singoli atti di indagine**.

Si deve precisare che **il verbale della consulenza d'ufficio svolta ai sensi dell'art. 359 c.p.p. viene inserito nel fascicolo del pubblico ministero**, dove resta anche dopo l'eventuale esercizio dell'azione penale, potendo essere utilizzato nel corso dell'istruttoria dibattimentale

o per effettuare eventuali contestazioni durante l'esame di periti o di consulenti tecnici (art. 501 c.p.p., che al co. 1 richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sull'esame testimoniale);

o per darne lettura, disposta dal giudice su istanza di parte, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione, perché, ad esempio, la documentazione sanitaria oggetto di contestazione, pur sottoposta a sequestro, è andata perduta a causa di un incendio.

Altra ipotesi di consulenza d'ufficio esperibile durante le indagini preliminari è quella **disciplinata dall'art. 360 c.p.p.**,

che il pubblico ministero può attivare quando intenda procedere ad un accertamento tecnico che comporti, ex art. 117 d.a.c.p.p., **la modificazione delle persone o delle cose oggetto di indagini**,

e non voglia avanzare richiesta di incidente probatorio al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 393, co. 1 lett. f), c.p.p.,

o perché non vuol mettere in deposito presso il Giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di indagine compiuti (come imposto dal co. 2bis dell'art. 393 c.p.p.);

oppure perché preferisce gestire direttamente l'espletamento dell'accertamento tecnico.

In tal caso il pubblico ministero ha l'**onere di avvisare**, senza ritardo, ex art. 360 c.p.p., **l'indagato, la persona offesa e i loro difensori, del giorno, dell'ora e del luogo** fissati per il conferimento dell'incarico all'esperto infermiere **e della facoltà di nominare consulenti tecnici**, ovviamente che non versino nelle condizioni di incapacità e di incompatibilità previste nelle lettere a), b), c) e d) del co. 1 dell'art. 222 c.p.p. (anche in questo caso, in applicazione analogica dell'art. 225, co. 3, c.p.p.).

Caratteristica di questa forma di consulenza d'ufficio è che i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati dalle parti private “hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve”, in modo da instaurare, anche se davanti al pubblico ministero e non al giudice per le indagini preliminari, una forma embrionale di contraddittorio, tra gli accertamenti svolti dal consulente dell'ufficio inquirente e quelli espletati dai consulenti delle altre parti, che intervengono per fornire assistenza tecnica ai loro danti causa nel perseguire il loro interesse durante le indagini preliminari, controllando la correttezza degli esami e delle valutazioni effettuate dal consulente d'ufficio ed eventualmente fornendo una prospettazione alternativa alle sue conclusioni (nei termini e nei limiti che si vedranno più diffusamente nei paragrafi successivi).

Venendo effettuata in contraddittorio, **questa consulenza tecnica d'ufficio, a differenza di quella espletata ai sensi dell'art. 359 c.p.p., è inserita, nel caso sia disposto il rinvio a giudizio, nel fascicolo per il dibattimento** per essere pienamente utilizzabile dal giudice di merito per la decisione del processo, ex art. 431 c.p.p..

Il legislatore processuale riconosce alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di formulare, prima del conferimento dell'incarico, riserva di promuovere incidente probatorio, in modo da impedire al pubblico ministero di procedere agli accertamenti tecnici salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti (art. 360, co. 4, c.p.p.). E se il pubblico ministero, nonostante la riserva presentata dall'indagato e l'insussistenza delle condizioni di indifferibilità dell'accertamento, disponga ugualmente di procedere agli esami tecnici, i risultati raggiunti dal consulente tecnico “non possono essere utilizzati nel dibattimento” (art. 360, co. 5, c.p.p.).

Terminata la fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero, per sostenere tecnicamente le proprie ragioni, può avvalersi, nel corso del giudizio di primo o di secondo grado, di non più di due infermieri forensi nominati consulenti tecnici, che espongono al giudice il loro parere, e ciò, soprattutto quando, nel corso del dibattimento, il giudice ha disposto perizia infermieristica (art. 225 ss. c.p.p.).

In tutte le ipotesi che si son sin qui esposte, l'infermiere forense **nominato dal pubblico ministero consulente tecnico è un pubblico ufficiale**, tenuto a svolgere gli accertamenti tecnici, secondo quel principio di ricerca della verità, che vincola lo stesso pubblico ministero.

Tale consulente ha **il dovere di formulare un parere necessariamente fondato su fatti conformi al vero**, come da lui ricostruiti secondo le regole della scienza infermieristica, **pur non dovendo fare, al momento del conferimento dell'incarico, alcuna dichiarazione di impegno di dire il vero** del tipo di quella imposta al perito del giudice dall'art. 226 c.p.p., che il legislatore processuale, evidentemente, non ha previsto per non porre il consulente del pubblico ministero su un livello formale superiore a quello dei consulenti di parte.

Si deve, tuttavia, ricordare che, secondo la prassi maggiormente diffusa **in sede di esame dibattimentale, il consulente tecnico del pubblico ministero, alla pari dei consulenti delle parti private, è tenuto, per il combinato disposto degli artt. 501 e 497 c.p.p., a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»**, che ha valore limitatamente ai fatti da lui personalmente accertati e alle dichiarazioni da lui ricevute.

Anche per l'infermiere nominato consulente tecnico dal pubblico ministero valgono, quindi, le stesse considerazioni che si sono svolte per l'infermiere forense nominato perito dal giudice in ordine alle regole da seguire per l'elaborazione della relazione illustrativa degli accertamenti svolti

Pur essendo imposto al consulente tecnico del pubblico ministero l'**obbligo di dire il vero, la violazione dell'obbligo non è, però, penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 373 c.p., che punisce il reato di falsa perizia,**

Ciò non toglie che il consulente tecnico del pubblico ministero che, violando il dovere su di lui incombente di affermare fatti conformi al vero, compia dolosamente un accertamento che porta a conclusioni false, **può essere chiamato a rispondere di una serie di altri reati**, ossia:

a) **del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ai sensi dell'art. 479 c.p.**, se attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;

b) del reato di **favoreggiamento personale o reale** ex artt. 378 o 379 c.p., aggravati dalla violazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l'accertamento tecnico in modo falso per aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o per assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato;

c) del reato di **calunnia ex art. 368 c.p.**, aggravato dalla violazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l'accertamento tecnico in modo falso per far ricadere la responsabilità del reato su di una persona che sa essere innocente;

d) del reato di **simulazione di reato ex art. 367 c.p.** aggravato dalla violazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l'accertamento tecnico in modo falso per affermare falsamente la commissione di un reato che sa non essere stato commesso da alcuno

5) L'infermiere forense come consulente della persona offesa

La persona offesa è il titolare del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale che reprime il fatto di reato, che, dal momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, può costituirsi parte civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del fatto di reato.

La persona offesa, che intervenga nella procedura penale, nel perseguire il suo privato interesse a ottenere la repressione del reato lesivo della sua sfera giuridica, ha sempre **il dovere giuridico di fornire una prospettazione dei fatti controversi conforme al vero nei limiti delle sue conoscenze (v. artt. 367, 368, 371bis, 372, 378 e 379 c.p., 198 c.p.p.)**.

Nel rispetto di questo principio, il difensore della persona offesa può avvalersi in molteplici casi dell'ausilio di un infermiere forense come consulente tecnico, all'interno della procedura penale, quando intenda raccogliere elementi indiziari utili a sostenere le ragioni della p.o.,.

Il difensore della persona offesa può **scegliere l'infermiere liberamente** tra le persone esperte nella materia, purchè non si trovino in quelle condizioni di incapacità o di incompatibilità previste nelle lettere da a) a d) dell'art. 222 c.p.p., che di per sé inficiano la validità dell'apporto tecnico richiesto (v. art. 233, co. 3, c.p.p.).

Il difensore della persona offesa nel corso delle indagini preliminari, per la migliore tutela del suo interesse punitivo, ha facoltà, in due ipotesi, di nominare come consulenti propri esperti in infermieristica forense:

a) quando il giudice per le indagini preliminari disponga perizia con incidente probatorio su istanza o del pubblico ministero (eventualmente sollecitato dalla stessa persona offesa), o dell'indagato;

b) quando il pubblico ministero proceda a far effettuare consulenza tecnica in materia infermieristica.

In ogni stato e grado del procedimento, la persona offesa può, con atto scritto, nominare un difensore, che, a sua volta, "ha facoltà di svolgere", nelle forme e per le finalità stabilite negli artt. 391bis e ss. c.p.p., "investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito", avvalendosi di consulenti tecnici, in numero non superiore a due, "quando sono necessarie specifiche competenze", che possono esporre al pubblico ministero il proprio parere, anche presentando memorie (artt. 327bis e 233 c.p.p.).

Tale facoltà può essere esercitata dalla persona offesa anche **prima dell'instaurazione di un procedimento penale**, con il limite che non possono essere compiute le attività investigative che richiedono o l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, in quanto questa, non essendo stata investita dalla notizia di reato, ancora non è individuata (art. 391nonies c.p.p.).

In tutti i casi nei quali venga nominato consulente per conto della persona offesa, l'infermiere forense **è un professionista incaricato**

chiamato a contribuire con le sue conoscenze tecniche alla tutela dell'interesse punitivo perseguito da quel soggetto privato

su di un piano, come si è sopra visto, di tendenziale corrispondenza alla verità storica dei fatti controversi.

La sua attività, perciò, non può in alcun modo costituire l'esplicazione di una pubblica funzione.

Dovendo conseguire la finalità precipua di permettere alla persona offesa che lo ha fatto nominare di realizzare nel processo penale le sue pretese accusatorie,

l'infermiere deve compiere degli **accertamenti tecnici diretti a consentire alla persona offesa la soddisfazione dell'interesse ad ottenere la punizione del reato ed eventualmente la sottoposizione a pena dell'imputato se individuato,**

effettuando una ricostruzione del caso controverso, che, **nel tendere alla verità storica dei fatti, accentui gli elementi infermieristici che dimostrino la fondatezza della tesi accusatoria sviluppata dalla persona offesa.**

Si deve tenere ben presente che nel sistema processualpenale italiano il consulente di parte, nel rispetto delle regole di deontologia professionale, è tenuto a svolgere l'incarico di formulare dinanzi all'autorità giudiziaria un parere tecnico in favore della parte che lo ha nominato,

effettuando la ricostruzione tecnica dei fatti contestati in modo conforme al vero nei limiti, però, **dell'interesse della parte che rappresenta,** così da non poter mai fare affermazioni che danneggino chi lo ha nominato.

In tal senso, si deve ricordare:

- che l'art. 380 c.p., punisce, tra l'altro, "il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria";

- che l'art. 381 c.p. punisce, tra l'altro, il consulente tecnico che, "in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, ... la sua consulenza a favore di parti contrarie...";

- che l'art. 373 c.p., nel reprimere il reato di falsa perizia, non è applicabile ai consulenti tecnici di parte, per le ragioni che si sono sopra esposte parlando del consulente del pubblico ministero.

Si deve tener presente che il consulente della persona offesa, anche se quest'ultima non interviene come parte nella successiva fase di merito, può essere citato da una delle parti processuali regolarmente costituitesi, per essere sottoposto ad esame nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Si osservano, in tal caso, le disposizioni sull'esame dei testimoni «in quanto applicabili» (art. 501, comma 1, c.p.p.), così che il consulente della persona offesa, secondo la prassi più diffusa, prima di deporre, rende la dichiarazione di cui all'art. 497 c.p.p. (vedi *supra*), ed è poi ascoltato con le forme dell'esame incrociato testimoniale, condotto dalle parti sotto il controllo del giudice, avendo la facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio (art. 501, comma 2, c.p.p.).

Anche questo consulente, come quello del pubblico ministero, tuttavia, nel deporre non riveste propriamente la qualità di testimone, perché più che esporre fatti di sua conoscenza, riferisce sugli esami e le valutazioni da lui formulati sui fatti oggetto di contestazione, con l'intento di descrivere la regola tecnica, la legge scientifica o il canone artistico applicabile a quel fatto.

E proprio per questo non può esser nominato consulente chi è chiamato nel processo a prestare l'ufficio di testimone (art. 222, comma 1, lett. d), c.p.p.).

Al fine di permettere alla persona offesa, per la quale interviene, di poter realizzare, attraverso il processo penale, la sua pretesa punitiva, l'infermiere forense **ha il compito di elaborare una relazione che,**

dapprima, dia conto della metodologia di indagine seguita e illustri le attività di indagine espletate, negli stessi termini che si sono sopra esposti a proposito dell'attività del perito e del consulente del pubblico ministero;

poi che spieghi, in modo sufficientemente preciso e dettagliato, i risultati raggiunti con gli esami tecnici svolti,

ricostruiti sì in conformità alla situazione di fatto realmente verificata,

ma nell'ottica dell'interesse punitivo perseguito dalla persona offesa, che per il consulente tecnico costituisce la stella polare nell'espletamento dell'incarico.

Ciò vuol dire che il consulente tecnico della persona offesa compie un accertamento tecnico del dato infermieristico, processualmente rilevante, teso al raggiungimento della verità dei fatti, ricostruita in termini tali da rendere il più agevole possibile la soddisfazione dell'interesse della persona offesa alla repressione del reato, in modo da fornire una valutazione del dato infermieristico che valorizza principalmente gli aspetti favorevoli alle tesi difensive della parte che assiste.

Nell'effettuare quella valorizzazione, il consulente, oltre a **non poter immutare artificialmente l'integrità** del bene sottoposto ad analisi tecnica (ex art. 374 c.p.), incontra pure il limite invalicabile di **non poter effettuare la ricostruzione tecnica del dato controverso in modo volutamente artefatto allo scopo di sostenere la tesi accusatoria della persona offesa, perché, altrimenti, incorrerebbe nelle sanzioni previste** o dall'art. 367 c.p. per la simulazione di reato, se affermasse falsamente la commissione di un reato; o dall'art. 368 c.p. per la calunnia, se attribuisse il reato in contestazione a persona che sa essere innocente; o dagli artt. 378 o 379 c.p. (favoreggiamento personale o reale), se simulazione di reato o calunnia fossero commesse per aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o ad assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato.

Quando l'accertamento tecnico smentisce la tesi accusatoria della persona offesa, il consulente tecnico infermiere, lungi dal fornire una relazione tecnica ideologicamente falsa, che si porrebbe in contrasto con **l'art. 50 del codice deontologico forense, che vieta al difensore di "introdurre nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia essere falsi"**, ha l'onere di informare la persona offesa ed il suo difensore sulle conclusioni raggiunte, perché queste valutino cosa farne, potendo scegliere tra le seguenti opzioni.

Identiche sono le considerazioni che si possono fare per l'infermiere forense nominato consulente dalla parte civile

6) *L'infermiere forense consulente dell'indagato/imputato*

Venendo alla **persona accusata** di aver commesso un reato ossia l'indagato nella fase delle indagini preliminari; l'imputato, nella fase del giudizio di merito o di legittimità, appare opportuno porre nel massimo rilievo che **una delle garanzie processuali** riconosciute alla persona accusata di aver commesso un reato è la facoltà di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente riconosciute in ogni stato e grado del processo (art. 24 Cost.), non solo rifiutandosi di rispondere in tutto o in parte alle domande che gli vengono rivolte sul merito del processo durante l'interrogatorio (artt. 64 e ss. c.p.p.) o l'esame dibattimentale (art. 503 c.p.p.); **ma anche affermando il falso, purchè non giunga a sviare la Giustizia penale.**

Si deve, infatti, tenere presente che **l'art. 384 c.p. riconosce una causa di non punibilità** a chi renda **dichiarazioni menzognere** per salvare sé stesso o un prossimo congiunto "*da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore*", quale può essere pure una condanna penale, solo in relazione a determinati reati (previsti e puniti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371bis, 371ter, 372, 373, 374, e 378 c.p.), **senza far riferimento ai fatti di reato stabiliti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p.**

L'indagato/imputato ha pertanto **il diritto di mentire sui fatti di reato** che gli vengono contestati entro i limiti previsti dagli artt. 367 (simulazione di reato), 368 (calunnia) e 379 (favoreggiamento reale) c.p., così da non potersi difendere affermando falsamente che è avvenuto un reato mai accaduto; o incolpando taluno di un reato, sapendolo innocente, e così facendo aiutare taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato.

Se agisse in tal modo, **egli abuserebbe del diritto di difesa**, ledendo il superiore interesse pubblico al corretto esercizio delle funzioni giudiziarie per reprimere fatti di reato realmente accaduti, punendone gli effettivi responsabili (artt. 101 e ss., 112, 25 e 27 Cost.).

Nel rispetto di questi principi, il difensore dell'indagato/imputato può reputare utile avvalersi come consulente tecnico di un infermiere forense per difendersi dall'accusa di aver commesso un reato, scegliendolo liberamente tra persone esperte della materia, che non versino nelle più volte richiamate condizioni di incapacità o di incompatibilità stabilite nelle lettere da a) a d) dell'art. 222 c.p.p. (v. art. 233, co. 3, c.p.p.).

In tutti i casi in cui venga nominato per conto della persona accusata di un reato, l'infermiere **riceve l'incarico professionale, di natura privata, a fornirle, nel processo o in vista del processo penale, assistenza tecnica per la tutela del suo inviolabile diritto di difesa dall'accusa di aver commesso un reato.**

Avendo lo specifico compito di sostenere le ragioni difensive dell'indagato/imputato, che possono essere sviluppate anche sino a fornire una versione menzognera dei fatti di reato oggetto di contestazione, nei limiti stabiliti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p., il consulente infermiere ha l'onere di effettuare esami e valutazioni sui dati tecnici controversi, al fine di consentire alla persona accusata **di preservare al meglio il proprio interesse ad essere assolto o, comunque, ad essere sottoposto alla pena criminale più mite,**
operando una interpretazione del dato tecnico-scientifico controverso che, **senza alterare illegittimamente il dato materiale,**
accentui quelli aspetti tecnico-scientifici che sostengano le tesi difensive del suo dante causa.

Il consulente della persona accusata di un reato, infatti, fermo restando il divieto di immutare artificiosamente l'integrità del bene sottoposto ad analisi tecnica (cfr. art. 374 c.p.), ha l'obbligo di compiere operazioni tecniche dirette **non a provare la verità oggettiva dei fatti in contestazione,**
bensì l'infondatezza della tesi accusatoria sostenuta dal pubblico ministero ed eventualmente dalle altre parti private contrapposte e la correttezza delle tesi difensive sostenute per conto dell'indagato/imputato che lo ha fatto nominare,
con il logico corollario che egli, davanti all'autorità giudiziaria, può affermare fatti conformi al vero solo nei limiti dell'interesse difensivo del suo mandante, non potendo mai esporre tesi che lo danneggino.

Per consentire all'indagato/imputato, per il quale interviene, di difendersi provando, il consulente infermiere ha l'onere di elaborare una relazione nella quale, dopo aver dato conto della metodologia di indagine seguita e dopo aver descritto le attività di indagine eseguite, negli stessi termini che si sono sin qui esposti per il perito del giudice e i consulenti delle parti, illustri, con sufficiente chiarezza e precisione, i risultati raggiunti con gli esami tecnici svolti sul dato materiale controverso (e da lui non immutato artificiosamente),
ricostruiti nell'ottica del diritto di difesa del suo dante causa, che il consulente non può mai disattendere.

Si deve precisare che il consulente dell'indagato/imputato, nel valorizzare gli aspetti valutativi favorevoli alla linea difensiva da quest'ultimo assunta, **non può oltrepassare i limiti posti, rispettivamente, dagli artt. 367, 368 e 379 c.p. al diritto della persona accusata di difendersi anche mentendo,**
così da non poter affermare falsamente la commissione di un reato, commettendo simulazione di reato;
o attribuire il reato contestato a persona che sa essere innocente, commettendo calunnia;
o aiutare taluno ad assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, commettendo favoreggiamento reale.

Identiche sono le considerazioni che si devono per gli infermieri forensi nominati consulenti rispettivamente, dal responsabile civile, ossia del soggetto obbligato a risarcire il danno causato dall'autore del reato (artt. 185 c.p. e 83 e ss. c.p.p.); o dal civilmente obbligato al pagamento della multa o dell'ammenda in caso di insolvibilità del condannato (artt. 196 e ss. c.p., 89 c.p.p.)

7) Il giudizio finale

Il processo penale si struttura in modo tale da consentire alle parti di sviluppare le proprie pretese **nel contraddittorio instaurato davanti al giudice, terzo ed imparziale**, sul presupposto gnoseologico che attraverso il confronto dialettico di tesi contrapposte il giudice ha modo di accertare la verità dei fatti controversi.

Per effetto dell'art. 111 Cost., **il contraddittorio è divenuto nel processo penale il metodo di accertamento giudiziale dei fatti controversi finalizzato alla ricerca della verità reale**, che si sostanzia

nel diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore, interrogandolo o facendolo interrogare, davanti al giudice, (art. 111, III co., Cost.),

con il logico corollario che "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore" (art. 111, IV co., Cost.);

e con la sola eccezione che, nei casi regolati dalla legge "la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".

Il principio del contraddittorio,

inteso come strumento di accertamento della verità giudiziale a garanzia del diritto di difesa dell'imputato,

impone, allora, la partecipazione alla formazione della prova di tutte le parti, pubbliche e private, alle quali vengono riconosciuti i medesimi "diritti strumentali",

come il diritto ad ottenere dal giudice l'ammissione delle prove favorevoli di tipo orale, documentale o reale (artt. 190 e 495, co. 1, c.p.p.);

il diritto ad ottenere l'ammissione della prova contraria rispetto alla prova principale richiesta da un'altra parte (art. 495, co. 2, c.p.p.);

il diritto di fare domande nell'esame diretto e nel controesame (art. 498 c.p.p.).

Sotto la vigilanza del giudice, terzo ed imparziale, che controlla la correttezza della dialettica processuale, le parti esprimono le rispettive tesi producendo gli elementi di prova raccolti in conformità delle forme previste dalla legge processuale,

dalla cui sintesi il giudice deve trarre la verità processualmente accertata nel senso più aderente possibile alla realtà, sulla cui base giunge a formulare il giudizio finale con cui realizza coattivamente la volontà normativa nei confronti delle parti del processo.

Quando l'imputazione contestata comporti l'analisi di elementi tecnici, scientifici o artistici, per la cui esatta comprensione occorre far ricorso al parere di esperti, che intervengono per fornire assistenza ai soggetti processuali presenti, in aderenza al principio fondamentale, di stampo accusatorio, del contraddittorio nella formazione della prova,

l'esame incrociato ed il confronto diretto degli esperti assumono valore assolutamente centrale per la valutazione degli elementi di prova da parte del giudice, perché attraverso tali strumenti le parti riescono a illustrare meglio al giudice le analisi e le valutazioni tecniche, scientifiche o artistiche che sorreggono le rispettive prospettazioni accusatorie o difensive, cosicché il giudice "sarà portato a ritenere maggiormente attendibili le conclusioni di un esperto che, identificando ed applicando" le regole tecniche, o le leggi scientifiche o i canoni artistici "riesca a provarne la ragionevolezza".

Al giudice spetta il compito, nella motivazione della sentenza, di spiegare, da un lato, le ragioni per le quali ritiene attendibile la prova, anche di tipo tecnico, scientifico o artistico, che pone alla base della decisione adottata nel dispositivo; e, dall'altro lato, le ragioni per le quali reputa non attendibili le prove contrarie (art. 546, co. 1 lett. e), c.p.p.), in modo da consentire, poi, alle parti di controllare la correttezza, in fatto e/o in diritto, del ragionamento svolto e della decisione conseguentemente adottata. E a tal fine nella motivazione il giudice deve illustrare il ragionamento effettuato per verificare la validità o meno dei pareri espressi dagli esperti, soffermandosi, per ciascun esperto, sui seguenti aspetti:

- specifica professionalità nell'espletare l'incarico conferito;
- verificabilità della teoria tecnica o scientifica o artistica enunciata;
- diffusione della teoria suddetta nella comunità degli esperti in quella tecnica, scienza o arte;
- conoscenza del coefficiente di errore della teoria proposta nella letteratura della comunità tecnica, scientifica o artistica;
- attualità della teoria illustrata nella letteratura suddetta.

Alla luce delle considerazioni che si sono sin qui svolte, non si può allora che concludere evidenziando che estremamente ampio ed impegnativo, e per certi versi insostituibile, è il ruolo che si deve riconoscere nella procedura penale all'infermiere forense per l'accertamento dei fatti di reato contestati, davanti al giudice terzo ed imparziale, nel pieno rispetto del diritto di azione e di difesa delle parti poste in contraddittorio, secondo le regole del giusto processo, che anche l'infermiere forense giudiziario contribuisce a realizzare con l'apporto della sua analisi tecnica, o come perito del giudice, o come consulente del pubblico ministero o come consulente delle parti private tutte le volte in cui un dato infermieristico sia processualmente rilevante.

dott. Antonello Gustapane
(magistrato presso la Procura della Repubblica di Bologna
professore a contratto di diritto penale-amministrativo presso SPISA Università di Bologna)